



# COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Provincia di Alessandria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 28/2022

---

**OGGETTO:** Servizio di Trasporto scolastico. Tariffe 2022/2023. Determinazioni.

---

L'anno duemilaventidue, addì Sei, del mese di Ottobre, alle ore 15.50 in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/ Assente
1	Rube Ottavio	Sindaco	P
2	Bonadeo Sara	Vice Sindaco	P
3	Malaspina Cristina	Assessore	P

Assiste il Dott. Parodi Alessandro, Segretario Comunale. Il Sindaco Rube Ottavio, assume la Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

*PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE: FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rube Ottavio*

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso,

Che il servizio trasporto alunni della scuola dell'obbligo viene effettuato da questo Comune con scuolabus di proprietà comunale;

Dato atto che: con la deliberazione 46/2019 della Corte dei Conti Piemonte, ai sensi della quale :  
“articolo 5 del D.lgs. 63/2017 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato “senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali” e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell’utenza quale corrispettivo della prestazione ricevuta.

Deve, quindi, concludersi nel senso che, ferme restando le scelte gestionali e l'individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell'ente locale, il quadro normativo sopra delineato non consenta l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio. con una norma inserita nel decreto legge sull'Istruzione, approvato il 6 agosto 2019 dal Consiglio dei Ministri (Misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica), è stato 'posto rimedio' alla recente deliberazione 46/2019 della Corte Conti Sez. Piemonte che, rispondendo a una richiesta di chiarimenti da parte di un comune del novarese, aveva considerato il servizio di scuolabus un servizio a domanda individuale e non invece un servizio di trasporto pubblico locale. L'art.5 del decreto-legge prevede che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto scolastico possa essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, "inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla", a condizione che sia rispettato l'equilibrio di bilancio

Evidenziato che suddetta norma, approvata dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2019 con la formula 'salvo intese', avrebbe dovuto concretizzarsi in un testo finale per approdare in Gazzetta Ufficiale entro il 28 agosto, in tempo per la ripresa dell'anno scolastico. A causa della mancata approvazione, causa crisi di Governo, si torna all'interpretazione espressa dalla deliberazione 46/2019 della Corte Conti Sez. Piemonte.

Richiamata in materia la deliberazione 76/2019/PAR della Corte dei Conti Puglia, la quale pur ritenendo non consentita l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, in quanto a tutti gli effetti un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale, ha specificato che: • gli enti locali possono inserire, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi, eventuali contribuzioni regionali destinate al diritto allo studio; • gli enti locali possono destinare, nella propria autonomia finanziaria, specifiche risorse finanziarie purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri;

Dato atto quindi che in forza dell'ultimo orientamento espresso dalla Corte dei Conti Puglia con deliberazione 76/2019/PAR gli enti locali possono assicurare il servizio all'apertura del nuovo anno scolastico purché con spese non superiori a quelle stanziato nel bilancio precedente, ovvero destinando eventuali specifiche risorse addizionali qualora fornite da specifici contributi regionali.

Sottolineato che il Comune assicura il trasporto scolastico, applicando tariffe che non coprono integralmente il costo del servizio ma con risorse non superiori a quelle stanziato nel bilancio precedente, in linea con l'orientamento espresso dalla deliberazione 76/2019/PAR della Corte dei Conti Puglia.

Dato atto: Che il trasporto viene effettuato da questo comune al Comune di Carbonara Scrivia (AL) sede della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di 1<sup>^</sup> e al Comune di Villaromagnano (AL), sede della scuola secondaria di 1<sup>^</sup> grado, e viceversa;

DATO atto del parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n 267, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza della delibera proposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

DATO atto del parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 rilasciato dal responsabile del Servizio finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano,

DELIBERA

---

1) Di dare atto che il Comune assicura il trasporto scolastico, applicando tariffe che non coprono integralmente il costo del servizio, in linea con l'orientamento espresso dalla deliberazione 76/2019/PAR della Corte dei Conti Puglia.

2) Di riconfermare, anche per l'anno scolastico 2022-2023, le tariffe per trasporto alunni scuola dell'obbligo del comune determinato con delibera di giunta comunale numero 29 del 10 ottobre 2020 così come qui sotto riportato:

- € 20,00 mensili per il primo figlio ed € 10,00 mensili per i figli successivi al primo, a carico di ogni utente che usufruisce del servizio di trasporto scolastico;

3) Di dare atto che il versamento della somma a carico dell'utente comprende le mensilità da settembre 2022 fino a di maggio 2023, ovvero per tutta la durata dell'anno scolastico;

4) Di comunicare alle famiglie degli alunni che usufruiranno del trasporto che la somma fissata dovrà essere pagata in due rate con scadenza la prima il 31/12/2022 a consuntivo delle prime mensilità e la seconda il 31/05/2023 a consuntivo delle restanti mensilità con le seguenti modalità: bonifico bancario all'Iban IT72L0538748670000042221307

5) Di introitare i proventi derivanti dalla tariffa stabilita con la presente e relativa all'anno 2022/2023 al bilancio esercizio in corso, gestione competenza.

Con distinta votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000 sussistendo ragioni di urgenza nell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

I presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.to Rube Ottavio

Il Segretario Comunale  
F.to Parodi Dott. Alessandro

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1,  
DELLA LEGGE 18/06/2009, N. 69**

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Parodi Dott. Alessandro

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che questa deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune di Costa Vescovato nelle forme di cui all'art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì

F.to Il Segretario Comunale

---